



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25/07/2008

=====

ADDI' 25/07/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniela	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELO	Marlo	"
COFFOPKELLI	Anna Salome	"	NERI	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	RODANO	Giulia	"
DALLA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - COSTA NERI TIBALDI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 567

Oggetto:

Approvazione schema di convenzione, comprensivo di Regolamento e linee guida, relativo alla gestione del fondo per il microcredito, L.R. 18 settembre 2006, n. 10 articolo 1, commi dal 20 al 28 e successive modificazioni.



567 25 LUG. 2008 *lu*

OGGETTO:

Approvazione schema di convenzione, comprensivo di Regolamento e Linee guida, relativo alla gestione del fondo per il microcredito, L.R. 18 settembre 2006, n.10 articolo 1, commi dal 20 al 28 e successive modificazioni.



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e Partecipazione;

VISTO l'articolo 1, commi 20-28, della L.R. 18 settembre 2006, n. 10 che prevede la promozione e la sperimentazione di attività di finanza etica tra le quali è ricompresa l'adozione di strumenti di micro finanza e microcredito;

VISTO l'articolo 1, comma 25, della L.R. 18 settembre 2006, n. 10 modificato dall'art. 41 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15 e dall'art. 11, comma 12, della L.R. 28 dicembre 2007, n. 27, che prevede la istituzione di un fondo per il microcredito articolato su 3 assi di intervento:


- a) Sostegno a microimprese, in forma giuridica di cooperative, società di persone e ditte individuali, costituite e già operanti, ovvero in fase di avvio d'impresa, volti a contrastare l'economia sommersa sia a sostenere la nuova occupabilità, l'autoimpiego e l'inclusione di lavoratrici e lavoratori con contratti atipici;
- b) crediti di emergenza, finalizzati ad affrontare bisogni primari dell'individuo quali la casa e i beni durevoli essenziali;
- c) sostegno a persone sottoposte ad esecuzione penale, intra o extra muraria, ex detenuti, da non piu' di 24 mesi, nonché conviventi, familiari e non, di detenuti.

VISTO l'art. 11, comma 6, della suddetta L.R. 28 dicembre 2007, n. 27 con il quale è istituito, nell'ambito dell'UPB C12, il capitolo denominato "Fondo per il sostegno al microcredito", con lo stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2008-2010;

TENUTO CONTO che sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 26, della L.R. 10/2006 in data 23 aprile 2007 è stata sottoscritta tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio SpA una convenzione per la gestione del Fondo per il microcredito registrata al n. 8526 del 04 giugno 2007;

RITENUTO opportuno, alla luce delle modifiche normative intervenute successivamente alla sottoscrizione della sopra citata convenzione ed in particolare l'art. 41, comma 3 della L.R. 6 agosto 2007 n.15 nonché l'art. 11, comma 6 e comma 12 della L.R. 28 dicembre 2007 n. 27, recepire le modifiche intervenute predisponendo un nuovo testo di convenzione in sostituzione del precedente;

TENUTO CONTO che l'articolo 1, comma 23, L.R. 18 settembre 2006, n. 10 prevede che le modalità e le procedure per l'espletamento delle attività di gestione degli



567 25 LUG. 2008 lu

strumenti di finanza etica, tra i quali è ricompreso il microcredito, sono deliberati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente;

ACQUISITO

il parere della competente Commissione Consiliare, espresso nella seduta del 10.07.2008...; lu

ATTESO

che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

di approvare lo schema di convenzione, comprensivo di Regolamento e Linee guida, relativo alla gestione del Fondo per il microcredito, L.R. 18 settembre 2006, n.10, articolo 1, commi dal 20 al 28 e successive modificazioni, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante.



CONVENZIONE RL,
GARANTE, SL

IL VICE PRESIDENTE : F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO : F.to Domenico Antonio CUZZUPI

11 AGO. 2008





ALLEG. alla DELIB. N. 567 *ly*
DEL 25 LUG. 2008

Schema di convenzione per la gestione
del Fondo per il microcredito
articolo 1, commi 20-28, Legge Regionale 10/2006 e ss. modifiche

TRA

la Regione Lazio (di seguito denominata anche "Regione"), con sede in Roma Via Cristoforo Colombo 212 C.F. 80143490581, rappresentata da, nato a, il, C.F., in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale

il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (di seguito denominata anche "Garante") (di seguito denominato "Garante"), con sede in Roma, via Pio Emanuelli n. 1, P.I. 80143490581, nella persona, nato a, il, C.F., in esecuzione della Deliberazione di nomina del Consiglio Regionale

E

Sviluppo Lazio S.p.A. (di seguito denominata "Sviluppo Lazio"), con sede in Roma, Via Bellini 22, P. IVA e C.F. 05950941004, rappresentata da, residente per la carica ricoperta in nato a, il C.F., in esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Lazio S.p.A. del
di seguito anche indicate cumulativamente "le Parti"

PREMESSO:

- che la Regione Lazio, all'articolo 1, commi 20-28 della Legge Regionale n. 10 del 18 settembre 2006 (Legge di assestamento del Bilancio 2006) (di seguito anche "Legge Regionale") ha istituito un "Fondo per il microcredito" (di seguito denominato "Fondo") destinato alla realizzazione di programmi di microcredito, quale strumento di lotta alla povertà e all'esclusione sociale nonché allo sviluppo della partecipazione e della solidarietà a favore di categorie svantaggiate;
- che detto articolo prevede il Fondo possa essere incrementato da risorse finanziarie conferite da altri enti pubblici o privati (di seguito anche "Soggetti Finanziatori");

Il Direttore della Direzione Regionale
Economia e Finanza
1005



- che detto articolo prevede che l'attività del Fondo si articoli sugli assi di intervento indicati dall'art. 1, comma 25, della L.R. n. 10/2006 e ss. modifiche;
- che ai sensi della L.R. 28/dicembre 2007, n. 27 è istituito nell'ambito del l'UPB C12, il capitolo denominato "Fondo per il sostegno al microcredito", con lo stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2008-2010;
- che il coordinamento gli interventi è effettuato dall'Assessorato al Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e Partecipazione, Direzione Regionale Economia e Finanza e dal Garante Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (di seguito, congiuntamente, anche "Soggetti Coordinatori");
- che la Legge Regionale affida la direzione del Fondo ad un responsabile nominato dal Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Lazio (di seguito "Responsabile del Fondo");
- che la legge regionale prevede che la gestione operativa sia affidata a Sviluppo Lazio in base ad apposita convenzione;
- che è stata sottoscritta tra le parti la convenzione per la gestione del fondo per il microcredito reg. cron. n. 8526 del 04/06/2007;
- che successivamente alla data di sottoscrizione della convenzione reg. cron. n. 8526/2007 è intervenuto a modificare la disciplina legislativa sul microcredito, l'art. 41, comma 3, della L.R. 6 agosto 2007, n.15 nonché l' art. 11, comma 6 e comma 12 della L.R. 28 dicembre 2007 n. 27;



quanto sopra premesso le parti, convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1


Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

Oggetto

1. La presente convenzione fissa gli elementi essenziali per l'operatività del Fondo, identifica i compiti del Responsabile del Fondo, fornisce le linee guida per la definizione degli accordi con i Soggetti Finanziatori




e disciplina l'attività di Sviluppo Lazio, fissandone il relativo compenso.

Articolo 3

Finalità ed operatività del Fondo

- 1 Il Fondo è articolato su tre assi di intervento:
 - a. sostegno a microimprese, in forma giuridica di cooperative, società di persone e ditte individuali, costituite e già operanti, ovvero in fase di avvio d'impresa, volti sia a contrastare l'economia sommersa sia a sostenere la nuova occupabilità, l'autoimpiego e l'inclusione di lavoratrici e lavoratori con contratti atipici;
 - b. crediti di emergenza, finalizzati ad affrontare bisogni primari dell'individuo, quali la casa, la salute e i beni durevoli essenziali;
 - c. sostegno a persone sottoposte ad esecuzione penale, intra o extra muraria, ex detenuti, da non più di 24 mesi, nonché conviventi, familiari e non, di detenuti;



Il Fondo è costituito da risorse regionali, stanziare dalla Regione nell'ambito della UPB C12 sul capitolo C12575 denominato "Fondo per il sostegno al microcredito" e da risorse erogate da altri Soggetti Finanziatori, oltre che dai rimborsi effettuati dai soggetti finanziati e dal rendimento del Fondo di cui al successivo comma 5 del presente articolo.

3. Il Fondo assorbe le perdite derivanti dall'attività di erogazione di microcrediti.
4. Costituiscono il rendimento del Fondo gli eventuali interessi attivi derivanti dall'attività di erogazione di microcrediti e gli eventuali proventi derivanti dalla gestione di tesoreria delle risorse finanziarie giacenti nel Fondo in attesa di utilizzo per le finalità cui sono destinate.
5. La Regione ed i Soggetti Finanziatori non percepiscono interessi attivi sulle risorse versate.
6. La Regione ed i Soggetti Finanziatori possono, con cadenza biennale ritirare quanto versato e non erogato, al netto delle perdite registrate e dei costi attribuiti al Fondo nel periodo, ed eventualmente incrementato del rendimento del Fondo, in proporzione alla propria quota di partecipazione.

Articolo 4

Il Responsabile del Fondo


1. In attuazione della Legge Regionale, la direzione del Fondo è affidata ad un responsabile nominato dal



Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Lazio.

2. Il Responsabile del Fondo deve avere esperienza coerente con l'attività da svolgere e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa sugli intermediari finanziari.
3. Il Responsabile del Fondo, nell'ambito della struttura organizzativa di Sviluppo Lazio, svolge i seguenti compiti e funzioni:
 - a. predispone il regolamento del Fondo (di seguito anche "Regolamento");
 - b. in coerenza con quanto previsto nel Regolamento, predispone gli atti necessari all'individuazione dei soggetti da coinvolgere nell'attuazione della Legge Regionale, sia con riferimento alle modalità di individuazione dei beneficiari, sia in relazione alle attività di istruttoria e di erogazione, incasso e recupero crediti;
 - c. garantisce la supervisione ed il coordinamento dell'attività svolta da tali soggetti;
 - d. predispone annualmente:
 - 1) il Piano Previsionale delle attività del Fondo, da presentare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce il piano, che sulla base delle indicazioni dei Soggetti Coordinatori per singolo asse di intervento, definisce gli obiettivi di attività per l'anno di riferimento e indica le attività da realizzarsi nell'anno di riferimento;
 - 2) il budget annuale dei costi da sostenere per svolgere le attività previste nel Piano Previsionale dell'anno di riferimento, da presentare unitamente al Piano Previsionale;
 - 3) la relazione consuntiva sull'attività del Fondo, dettagliata per asse di intervento, che riferisce sui risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi prefissati nel Piano Previsionale, da presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo all'attuazione del Piano, comprensiva dei costi relativi allo svolgimento delle attività nell'anno di riferimento;
 - 4) il resoconto delle movimentazioni del Fondo, da presentare unitamente alla relazione consuntiva, nel quale sono indicate le movimentazioni in entrata ed in uscita ed il saldo delle risorse finanziarie del Fondo, con evidenza di tutti gli elementi necessari ad identificare le voci di spesa;
 - e. provvede all'invio dei documenti di cui alla precedente lettera d), approvati dal Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Lazio, ai Soggetti Coordinatori e, ove previsto dal Regolamento, agli altri Soggetti Finanziatori; l'assenso, ovvero le osservazioni sono espresse dai soggetti Coordinatori attraverso apposita relazione; decorsi quarantacinque giorni senza che tali soggetti abbiano sollevato eccezioni gli atti inviati si intendono approvati;
 - f. svolge le attività previste nel successivo articolo 6 del presente atto, curando i rapporti con i Soggetti Finanziatori e la predisposizione della documentazione necessaria alla realizzazione





delle procedure previste.

Articolo 5

Il Regolamento del Fondo

1. Il Regolamento del Fondo deve essere predisposto dal Responsabile del Fondo entro novanta giorni dalla sua nomina; esso rappresenta la trasposizione in procedure operative degli indirizzi e delle linee guida della Regione ed eventualmente dei Soggetti Finanziatori.
2. In tale ottica, il Regolamento deve indicare, ove opportuno dettagliati per asse di intervento, almeno:
 - a) le modalità di individuazione dei soggetti beneficiari, in coerenza con le finalità del Fondo;
 - b) le caratteristiche dei finanziamenti che possono essere concessi a valere sulle risorse del Fondo, in relazione all'ammontare, alla durata, al tasso di interesse, che non potrà comunque essere superiore al tasso di interesse legale vigente tempo per tempo;
 - c) l'individuazione delle modalità operative attraverso le quali si concretizza l'attività del Fondo, con particolare riferimento (i) agli strumenti di diffusione delle informazioni fra i potenziali beneficiari, (ii) ai processi di gestione delle domande e (iii) all'utilizzo di soggetti esterni a supporto dell'individuazione e dell'accompagnamento dei soggetti beneficiari, nonché dell'attività istruttoria e dell'erogazione, dell'incasso, del recupero crediti.
3. Il Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Lazio, viene sottoposto all'approvazione dei Soggetti Coordinatori previsti dalla Legge Regionale, che ne verificano la coerenza con gli indirizzi regionali e con le linee guida contenute nel presente atto e nella Legge Regionale.
4. Il Regolamento può essere integrato o modificato, anche in relazione all'ingresso nel Fondo di nuovi Soggetti Finanziatori, al fine di rendere coerente l'operatività finanziaria del Fondo con gli indirizzi e le linee guida che, nell'ambito delle finalità della Legge Regionale, i nuovi finanziatori esprimeranno nella proposta di adesione al Fondo. In tal caso il Regolamento modificato ed integrato deve nuovamente essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Lazio e dei Soggetti Coordinatori al fine di verificare che le modifiche ed integrazioni apportate non pregiudichino la coerenza del Regolamento con il presente atto e con la Legge Regionale.

Articolo 6

I Soggetti Finanziatori



1. Ai sensi della Legge Regionale, il Fondo può essere incrementato da risorse finanziarie conferite da altri enti pubblici o privati, purchè no profit
2. I soggetti che intendono partecipare al finanziamento del Fondo presentano a Sviluppo Lazio una proposta di adesione al Fondo, che espliciti l'ammontare delle risorse che intendono versare e, ove presente, la specifica finalità delle stesse.
3. Il Responsabile del Fondo verifica la coerenza con le indicazioni della Legge Regionale dei soggetti che hanno presentato la proposta e, ove presente, della specifica finalità.
4. Qualora risulti necessario procedere ad una integrazione o modifica del Regolamento, il Responsabile del Fondo provvede ad ottenere le necessarie approvazioni delle modifiche ed integrazioni di cui al precedente articolo 5.
5. Il nuovo Soggetto Finanziatore sottoscrive per accettazione il presente atto ed approva il Regolamento come eventualmente modificato.



Articolo 7

Sviluppo Lazio

1. Sviluppo Lazio cura la gestione operativa del Fondo in conformità con la Legge Regionale, secondo gli indirizzi contenuti nel presente atto ed applicando le modalità operative descritte nel Regolamento.
2. Sviluppo Lazio svolge i seguenti compiti e funzioni:
 - a. effettua quanto necessario a dare attuazione alle previsioni della Legge Regionale, del presente atto e del Regolamento, in relazione all'individuazione dei beneficiari e dei soggetti terzi da coinvolgere nell'attuazione della Legge Regionale;
 - b. stipula apposite convenzioni e accordi e conferisce incarichi ai soggetti terzi coinvolti nell'attuazione della Legge Regionale;
 - c. sottopone al Consiglio di Amministrazione per la necessaria approvazione i documenti di cui al precedente articolo 4, comma 3, lett. d)
 - d. Verifica, per gli interventi previsti all'art. 3, comma 1, lettera a), il rispetto dei requisiti sul divieto di cumulo previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 in GUCE n. L379 del 28.12.2006 in materia di "Aiuti de minimis".
3. Sviluppo Lazio ha diritto ad un compenso annuale commisurato alle giornate/uomo dedicate allo svolgimento delle attività, valorizzate alle tariffe per qualifica indicate nel Piano Annuale per l'anno di

referimento , a valere sul fondo di Dotazione per lo sviluppo del Lazio, art. 24 L.R. 6/99. Sono inoltre a carico del fondo di Dotazione i costi sostenuti da Sviluppo Lazio nello svolgimento dell'attività e previsti nel budget annuale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compenso riconosciuto al Responsabile del Fondo nominato ai sensi del precedente articolo 3, i costi connessi all'ottenimento di pareri legali, alla pubblicazione di avvisi pubblici o ad altri strumenti di diffusione delle informazioni, i costi connessi all'eventuale affidamento di attività a terzi, i costi di natura legale derivanti dall'attività di recupero crediti ed i costi per il materiale di supporto allo svolgimento dell'attività.

Articolo 8

Esecutività e durata

1. Il presente atto è valido dalla sua sottoscrizione sino al 31/12/2010 ed è condizionato all'esistenza del Fondo.
2. Resta valido per tutto il tempo necessario per la concessione ed estinzione dei microcrediti, salvo diversa determinazione della Regione.
3. Ogni modifica o integrazione ritenuta opportuna o necessaria, anche per effetto dell'entrata in vigore di nuove norme disciplinanti la materia, per essere valida ed efficace, deve risultare da atto scritto, debitamente firmato dai rappresentanti delle Parti.
4. Le imposte di registro e i relativi oneri accessori dovuti per la registrazione della presente Convenzione sono a carico di Sviluppo Lazio.

Articolo 9

Foro competente

1. Qualunque controversia sorta fra le Parti sulla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto o comunque ad esso relativa e che non possa essere risolta amichevolmente sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, _____

Regione Lazio

Garante regionale delle persone
sottoposte a misure restrittive
della libertà personale

Sviluppo Lazio S.p.A.



REGIONE LAZIO
REGOLAMENTO DEL
FONDO PER IL MICROCREDITO

ex articolo 1, commi 20-28, Legge Regionale 10/2006 e ss. modifiche

Articolo 1

Oggetto

1. Oggetto del presente regolamento è la gestione del Fondo per il microcredito (da ora in poi "Fondo") di cui alla legge regionale n. 10/2006 articolo 1, commi 20-28 , e successive modifiche (da ora in poi "Legge Regionale").
2. Il Fondo è affidato in gestione a Sviluppo Lazio in base ad apposita convenzione, (di seguito "Convenzione").



Articolo 2

Ambito di intervento

1. Il Fondo opera sull'intero territorio regionale.

Articolo 3

Assi di intervento

1. Il Fondo può intervenire sugli assi indicati dall'Art. 1, comma 25 e ss. modifiche della Legge 10/06 costituiti da:
 - a. sostegno a microimprese, in forma giuridica di cooperative, società di persone e ditte individuali, costituite e già operanti, ovvero in fase di avvio d'impresa, volti sia a contrastare l'economia sommersa sia a sostenere la nuova occupabilità, l'autoimpiego e l'inclusione di lavoratrici e lavoratori con contratti atipici;
 - b. crediti di emergenza, finalizzati ad affrontare bisogni primari dell'individuo, quali la casa, la salute e i beni durevoli essenziali;

c. sostegno a persone sottoposte ad esecuzione penale, intra o extra muraria, ex detenuti, da non più di 24 mesi, nonché conviventi, familiari e non, di detenuti;

2. E' demandata a Sviluppo Lazio, in sede di predisposizione dei Piani Previsionali previsti dalla Convenzione, la distribuzione delle risorse tra gli assi di intervento, che potrà variare nel tempo in funzione delle condizioni sociali ed economiche dei territori regionali.

Articolo 4

Definizione di microcredito e caratteristiche dei finanziamenti

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per microcredito la concessione ed erogazione di prestiti a tasso agevolato a soggetti privi di garanzie per l'accesso al credito bancario tradizionale.

Le domande dei beneficiari finali del microcredito sono ammesse al finanziamento nei limiti delle risorse disponibili ed in base all'ordine di arrivo all'Istituto di Credito convenzionato;

L'ammontare massimo del prestito concedibile è fissato in € 20.000,00, restituibili in massimo 84 mesi, per i casi riguardanti le persone giuridiche e in € 10.000,00, restituibili in massimo 36 mesi per le persone fisiche. Il tasso da applicare è predefinito nella misura fissa dell'1%. Per gli interventi a favore delle persone giuridiche il prestito è concesso nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 ("de minimis");


4. Il tasso agevolato è definito in funzione delle modalità operative di utilizzo delle risorse del Fondo previste nel successivo articolo 7, nonché delle caratteristiche del finanziamento e dell'intervento finanziato, ma non può essere superiore al tasso di interesse legale vigente.

Al momento dell'istruttoria della domanda di finanziamento non possono essere richieste garanzie reali patrimoniali o finanziarie. Possono essere altresì richieste garanzie personali, anche collettive (parziarie o in solido).

Articolo 5

Ammontare del Fondo

1. Il Fondo è alimentato da appositi stanziamenti regionali, oltre che dai rimborsi e dai rendimenti di cui al successivo articolo 6.

- 
2. Altri soggetti pubblici o privati, purchè no profit, potranno concorrere con risorse proprie all'incremento del Fondo.
 3. La Regione e gli altri soggetti finanziatori non percepiscono interessi attivi sulle risorse versate.
 4. La Regione e gli altri soggetti finanziatori possono ritirare quanto versato nel Fondo e non erogato, secondo modalità e procedure definite in Convenzione.
 5. In caso di assenza di risorse nel Fondo, Sviluppo Lazio provvede a darne comunicazione ai Soggetti Coordinatori individuati in Convenzione nonché agli altri soggetti di cui al precedente comma 2.

Articolo 6

Funzionamento del fondo

1. Il Fondo è utilizzato in coerenza con gli obiettivi prefissati nel Piano Previsionale predisposto dal Responsabile del Fondo ed approvato dai Soggetti Coordinatori.
2. Il Fondo assorbe le perdite derivanti dall'attività di erogazione di microcrediti.
3. Costituiscono il rendimento del Fondo i proventi derivanti dalla gestione di tesoreria delle risorse finanziarie giacenti nel Fondo in attesa di utilizzo per le finalità cui sono destinate, nonché i proventi che dovessero eventualmente derivare dal loro utilizzo, qualora le modalità operative prescelte ne determinino la creazione.

Articolo 7

Modalità di utilizzo delle risorse del Fondo

1. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate, al fine dell'erogazione di microcrediti, secondo le modalità di seguito indicate:
 - a) erogazione di provvista agevolata ad Istituti di Credito appositamente convenzionati con Sviluppo Lazio, finalizzata all'erogazione di microcrediti;
 - b) creazione fondi di garanzia utilizzabili a copertura di perdite realizzate su microcrediti erogati da Istituti di Credito appositamente convenzionati con Sviluppo Lazio;
 - c) altre modalità che consentano il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Legge Regionale.



2. In sede di prima applicazione, si adottano le modalità di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. L'eventuale utilizzo delle altre modalità deve essere concordato in sede di approvazione del Piano Previsionale previsto dalla Convenzione.

Articolo 8

Responsabile del Fondo


1. In attuazione della Legge Regionale, la direzione del Fondo è affidata ad un responsabile nominato dal Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Lazio (nel presente atto anche solo "Responsabile").
2. Il Responsabile del Fondo, nell'ambito della struttura organizzativa di Sviluppo Lazio, svolge i compiti e le funzioni previste nella Convenzione.

Articolo 9

Comitato tecnico di coordinamento




1. Al fine di garantire il miglior funzionamento delle procedure nella gestione del Fondo, viene istituito un Comitato tecnico di coordinamento (nel presente atto anche solo "Comitato") di cui fanno parte:
 - i. il Responsabile del Fondo;
 - ii. un rappresentante dell'Assessorato al Bilancio, Programmazione Economica e Partecipazione;
 - iii. un rappresentante del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
2. Il Comitato – convocato dal Responsabile del Fondo – si incontra almeno mensilmente, per supervisionare l'intero processo di gestione del Fondo, e tutte le volte che risulti necessario per lo svolgimento dei compiti di seguito indicati.
3. Il Comitato, nell'ambito della sua funzione, svolge i seguenti compiti:
 - i. individua, in esito al Bando pubblicato da Sviluppo Lazio ai sensi dell'articolo 10, gli Operatori Territoriali, valutando i progetti presentati e sottoponendoli all'approvazione di Sviluppo Lazio;
 - ii. interviene in tutti i casi in cui, nello svolgimento delle fasi operative dell'attività, risulti necessario valutare situazioni eccezionali rispetto a quanto definito nelle procedure e negli atti stipulati con gli Operatori Territoriali e con gli Istituti di Credito, rilasciando un parere sulle soluzioni da adottare o assumendo una decisione, secondo quanto disciplinato negli stessi



accordi stipulati con i soggetti terzi; ove necessario e solo se esplicitamente previsto negli stessi accordi, i pareri rilasciati possono essere vincolanti per i terzi e le decisioni assunte possono intendersi esecutive, ovvero, in relazione alle caratteristiche delle singole situazioni, necessitare di una formale assunzione da parte degli organi decisionali di Sviluppo Lazio e degli altri soggetti coordinatori;

- iii. valuta l'opportunità di integrare o modificare le modalità attuative della Legge Regionale, sottoponendo a Sviluppo Lazio, per il tramite del Responsabile del Fondo, indicazioni sul contenuto del Piano Previsionale e, ove necessario, proposte motivate di modifica degli atti vigenti.
- iv. valuta, di concerto con gli Istituti di Credito, tutte le domande di prestito pervenute agli Istituti di Credito stessi da parte degli operatori territoriali che hanno effettuato i colloqui, attuando quindi una attenta disamina riguardo l'effettivo stato di bisogno del richiedente, valutando sia le motivazioni dell'indebitamento con la loro connessione allo stato di bisogno, sia la capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale (criteri di meritevolezza)
- v. analizza le singole posizioni debitorie dei beneficiari insolventi ed incarica l'ufficio competente dell'Istituto di Credito convenzionato per procedere o meno all'avvio delle azioni legali previste per il recupero dei crediti.

- 
4. Su proposta del Responsabile del Fondo o di altro membro del Comitato, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato rappresentanti degli Operatori Territoriali e degli Istituti di Credito convenzionati.
 5. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 3 ,lettere iv e v, la composizione del Comitato viene ampliata inserendo all'interno dello stesso altri due membri: il Direttore Generale di Sviluppo Lazio o suo delegato e un esperto di microcredito individuato da Sviluppo Lazio.

Articolo 10

Modalità di individuazione dei beneficiari

(Rete di operatori territoriali)

1. Al fine della migliore gestione del Fondo, sia in termini di intercettazione dei bisogni espressi dal territorio regionale, sia in termini di costituzione di relazioni attive e continuative con i beneficiari finali dell'intervento di microcredito, Sviluppo Lazio, per il tramite del Responsabile del Fondo, coordina una rete di operatori territoriali (da ora in poi "Operatori Territoriali").
2. Gli Operatori Territoriali possono essere soggetti pubblici o privati non profit. Il loro ruolo è inserito in un programma di intervento sociale o economico già esistente e autonomo.



3. Gli Operatori Territoriali hanno il compito di: (i) favorire l'emersione del bisogno, (ii) svolgere una prima valutazione di congruità della richiesta e affidabilità del richiedente, (iii) accompagnare il beneficiario del prestito nella fase di restituzione.
4. Gli operatori Territoriali sono tenuti ad operare nel rispetto delle indicazioni previste nell'allegato "A" del presente Regolamento denominato "Linee guida per l'operatività del Fondo per il Microcredito";
5. Per l'individuazione degli Operatori Territoriali, Sviluppo Lazio emana un apposito bando pubblico (nel presente regolamento "Bando") in base al quale sono selezionati i progetti di intervento sociale ed economico più coerenti e affidabili. Con i singoli enti proponenti tali progetti Sviluppo Lazio stipula appositi accordi che disciplinano funzioni, compiti ed obblighi degli Operatori Territoriali.
6. Gli Operatori Territoriali non percepiscono alcun compenso per lo svolgimento delle attività loro affidate;
7. L'individuazione degli Operatori Territoriali e l'approvazione dei progetti proposti è effettuata secondo quanto previsto dal comma 3, punto i. del precedente articolo 9.
8. Ogni Operatore Territoriale individuato riceve idonea formazione specializzata in materia di microcredito.
9. Gli uffici del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e tutti gli sportelli di Bic Lazio S.p.a. sono da considerarsi automaticamente parte integrante della rete di Operatori Territoriali. L'attività di Bic Lazio S.p.A. sarà limitata ad interventi che abbiano natura coerente con l'oggetto sociale della società.

Articolo 11

Istituti di Credito

1. Sviluppo Lazio stipula appositi accordi con Istituti di Credito specializzati nell'erogazione di microcrediti e qualificati prevalentemente per le attività di finanza etica.
2. Tali intermediari utilizzano le risorse del Fondo trasferite loro da Sviluppo Lazio, svolgendo le seguenti attività: istruttoria e valutazione della richiesta di finanziamento inoltrata dalla Rete, concessione ed erogazione del finanziamento, incasso delle rate di restituzione del prestito, attuazione di eventuali azioni di recupero del credito, anche attraverso la preventiva sottoscrizione di una scrittura privata, avente valore di titolo esecutivo tra le parti.
3. Gli accordi stipulati da Sviluppo Lazio contengono ogni elemento necessario a definire in dettaglio le modalità operative di utilizzo delle risorse finanziarie da parte degli Istituti di Credito, le caratteristiche dei finanziamenti erogati, gli impegni delle parti per lo svolgimento dell'attività.



4. Lo schema di accordo fra Sviluppo Lazio e gli Istituti di Credito è pubblicato sul sito di Sviluppo Lazio e può essere sottoscritto da ogni Istituto di Credito interessato.

Articolo 12

Integrazione degli strumenti

1. Sviluppo Lazio si impegna ad assicurare la massima integrazione e sinergia tra il Fondo e gli altri strumenti finanziari di intervento regionale, sia a sostegno degli individui, sia a sostegno delle imprese.






Allegato "A"

Linee guida per l'operatività del Fondo per il Microcredito

Art. 1 Legge 10/2006, commi 21-28

Comma 24: *“La Regione, in attuazione dei principi della finanza etica, promuove programmi di microcredito, come strumento di lotta alla povertà e all’elusione sociale e al fine di sviluppare la partecipazione e la solidarietà a favore di categorie svantaggiate”.*

Assi di intervento della Legge 10/2006

- 
- a) Interventi in favore di microimprese, in forma giuridica di cooperative, società di persone e ditte individuali, costituite e già operanti, ovvero in fase di avvio d’impresa, volti sia a contrastare l’economia sommersa sia a sostenere la nuova occupabilità, l’autoimpiego e l’inclusione di lavoratrici e lavoratori con contratti atipici;
 - b) crediti di emergenza, finalizzati ad affrontare bisogni primari dell’individuo, quali la casa, la salute e i beni durevoli essenziali;
 - c) sostegno a persone sottoposte ad esecuzione penale, intra o extra muraria, ex detenuti, da non più di 24 mesi, nonché conviventi, familiari e non, di detenuti.

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CHE POSSONO FARE RICHIESTA DI PRESTITO CON MODALITA'
MICROCREDITO

1. ASSE "A"

L'ambito di intervento di questo primo asse riguarda il credito concesso a microimprese già esistenti o richiesto da nuove imprese da costituirsi.

Saranno considerati potenziali beneficiari del prestito tutti quei soggetti (cooperative, società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice¹ e ditte individuali) che abbiano una oggettiva difficoltà di accesso al credito ordinario - definiti pertanto **soggetti non bancabili**² - in altri termini, i rappresentanti più deboli di alcuni settori produttivi.

Questi soggetti dovranno presentare agli operatori territoriali progetti di impresa rispondenti ad alcuni criteri che, oltre ad essere portatori di patrimoni "immateriali" quali competenze, conoscenze, relazioni, reti professionali, predisposizioni, siano tali da rendere gli stessi meritevoli della concessione del finanziamento, il cui deficit fondamentale è l'assenza di garanzie reali.

¹ Le Società di Persone (Ss, Snc e Sas) sono disciplinate dal **Codice Civile nel Libro Quinto: Del Lavoro, Titolo V: Delle Società**, dal Capo I al Capo IV (Artt. 2247 - 2324). Per quanto riguarda le società cooperative esse sono disciplinate dal **Codice Civile nel Libro Quinto: Del Lavoro, Titolo VI: Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici**, dal Capo I al Capo II (Artt. 2511 - 2548).

² Si intendono **soggetti non bancabili** tutti quelli (persone e/o imprese) che non dispongono di garanzie sufficienti per richiedere un finanziamento nell'ambito del credito ordinario, proprio del circuito bancario, ovvero soggetti che hanno fatto già richiesta di un prestito per la propria attività ad una istituto bancario e quest'ultimo lo ha rifiutato per la presenza di situazioni debitorie pregiudizievoli (sofferenze, sconfinamenti su linee di credito, esposizioni e protesti).

1.1 - Presupposti necessari per l'accesso al Fondo per il microcredito L.R. 10/2006.

La richiesta a valere sul fondo Microcredito è legata alla presentazione di un progetto di impresa nel rispetto di quanto stabilito dalla Regione Lazio in attuazione dei principi della finanza etica, secondo quanto previsto dalla L:R: 10/2006, verificando quanto segue:

- ✓ Affidabilità del soggetto richiedente, in particolare sotto l'aspetto della coerenza tra profilo professionale e attività d'impresa;
- ✓ Non bancabilità del soggetto richiedente (persona fisica e/o società)

Per le società di persone e per le ditte individuali costituite è necessario:

- ✓ Analizzare le situazioni bancarie (eventuali pregiudizievoli) dei singoli soci;
- ✓ Verificare che almeno il 60% dei soci, indipendentemente dalle quote detenute, non sia bancabile.



Per le cooperative costituite è necessario:

- ✓ Richiedere al legale rappresentante dimostrazione della non bancabilità della cooperativa;

Per tutte le società (cooperative, ditte individuali, società di persone) non ancora costituite è necessario:

- ✓ Analizzare la situazione bancaria dei singoli soci, verificando la non bancabilità di almeno la metà più uno degli stessi.

Per le imprese non ancora costituite o costituite e non ancora operanti è necessario:

- ✓ L'avvio dell'attività entro 90 giorni a partire dall'avvenuta comunicazione dell'approvazione della domanda di finanziamento.

Infine, tutto quanto richiesto nel modulo di presentazione della domanda è parte integrante delle linee guida.

1.2 - Presupposti per la valutazione del progetto di impresa - analisi qualitativa

Per le società di persone, le società cooperative e le ditte individuali, costituite e costituenti è necessario analizzare.

- ✓ esistenza della opportunità di mercato;
- ✓ esistenza di congruità tecnica ed economica degli investimenti;
- ✓ valutazione della redditività economica dell'iniziativa e quindi esistenza dei presupposti necessari alla doverosa restituzione del prestito;
- ✓ presentazione di progetti di impresa coerente con l'attività di impresa svolta;
- ✓ sede legale e sede operativa, nonché svolgimento dell'attività di impresa, nel territorio della Regione Lazio;
- ✓ residenza dei soggetti stranieri richiedenti nel territorio della Regione Lazio, condizionata al possesso di regolare permesso o carta di soggiorno.



1.3 – Supporto tecnico fornito dall'operatore dell'Asse "A".

- ✓ ascoltare le motivazioni della domanda di prestito espresse dall'imprenditore o neo imprenditore;
- ✓ individuare le competenze personali e professionali;
- ✓ effettuare una corretta valutazione dei rischi d'impresa;
- ✓ verificare le reali opportunità di mercato esistenti sul territorio (soprattutto nel caso di nuove imprese);
- ✓ attuare, ove ritenuto opportuno e laddove si evidenzino criticità, anche lo strumento della "disincentivazione";
- ✓ dare suggerimenti ed indicazioni al neoimprenditore per eventuali corsi di formazione;



L'assistenza tecnica verterà sui seguenti punti:

- ✓ supportare non solo il progetto, ma soprattutto l'imprenditore che si appresta ad attuarlo;
- ✓ fornire ad esso gli aiuti tecnici necessari per impostare un eventuale studio di fattibilità e di marketing;
- ✓ fornire i primi elementi di contabilità e provare a simulare i piani di restituzione degli aiuti finanziari ricevuti;
- ✓ tenere conto dei riferimenti normativi in materia d'impresa, normative tecniche e di settore;
- ✓ assistere il soggetto richiedente nella redazione di un business plan;
- ✓ descrivere, su indicazione dell'imprenditore richiedente, la reale situazione dei cash flow ove presenti.


1.4 - Tipologie di investimenti presentati dalle microimprese e spese finanziabili:



Per le imprese costituite:

- ✓ scorte;
- ✓ consolidamento del passivo (pagamenti INPS, canoni di locazione arretrati, chiusura esposizioni bancarie). E' escluso il pagamento di qualsiasi tipologia di imposte e tasse statali o locali;
- ✓ investimenti³:
 - ✓ ristrutturazione e/o adeguamento dei luoghi di lavoro alle normative vigenti;
 - ✓ impianti;
 - ✓ attrezzature, arredi, macchinari e automezzi legati al ciclo produttivo;
 - ✓ strumenti informatici hard e software, compresi accessori e siti web;
 - ✓ investimenti in beni immateriali (marchi, brevetti, licenze, fee di ingresso, ecc.)
 - ✓ altri piccoli investimenti ad esclusione dell'acquisto di beni ad uso promiscuo non certificati dal rivenditore autorizzato o servizi resi da soci o parenti fino al secondo grado.

³ Beni nuovi e/o usati solo se certificati da un rivenditore autorizzato



Per le imprese da costituirsi:

- ✓ spese di costituzione;
- ✓ spese in conto gestione (eventuali spese di locazione per i primi 6 mesi, materie prime e scorte);
- ✓ investimenti:
- ✓ ristrutturazione e/o adeguamento dei luoghi di lavoro alle normative vigenti;
- ✓ impianti;
- ✓ investimenti in beni immateriali (marchi, brevetti, licenze, fee di ingresso, ecc.)
- ✓ attrezzature, arredi, macchinari e automezzi legati al ciclo produttivo;
- ✓ strumenti informatici hard e software, compresi accessori e siti web;
- ✓ altri piccoli investimenti ad esclusione dell'acquisto di beni ad uso promiscuo, beni usati non certificati dal rivenditore autorizzato o servizi resi da soci o parenti fino al secondo grado.

Tutte le spese sopra indicate si intendono IVA esclusa.



2. ASSE "B"

L'ambito di intervento contemplato dall'asse **b)** è quello dei prestiti legati alla persona ed ha lo scopo di far superare le **temporanee** esigenze di liquidità derivanti da difficoltà eccezionali del richiedente e/o del suo nucleo familiare (famiglie a rischio povertà).

Ci troviamo di fronte all'ambito di intervento che presenta le maggiori difficoltà di valutazione, proprio per la natura strettamente personale e soggettiva del tipo di domanda presentata dall'eventuale beneficiario.

Il microcredito può essere erogato:

- a soggetti che facciano richieste coerenti rispetto allo spirito della L.R. 10/2006;
- esclusivamente a soggetti residenti nella Regione Lazio;
- a tutti quei soggetti che presentano evidenti difficoltà di accesso al credito bancario ordinario (lavoratori atipici⁴, persone con redditi molto bassi, pensionati)
- a soggetti stranieri, residenti nella Regione Lazio e in possesso di regolare permesso o carta di soggiorno;
- a soggetti realmente non bancabili, in conseguenza di:
 1. situazioni debitorie effettivamente pregiudizievoli (sofferenze, sconfinamenti su linee di credito, esposizioni e protesti) per l'accesso al credito ordinario e non persone che vorrebbero semplicemente avere un finanziamento a tasso agevolato;
 2. redditi eccessivamente bassi (es. famiglie monoreddito, pensionati) o limiti di età;
 3. evidenti difficoltà di accesso al credito bancario ordinario (lavoratori atipici contratti a tempo determinato ecc.), ovvero una vulnerabilità sociale e professionale dovuta alla tipologia contrattuale o all'assenza di mezzi propri.
- a soggetti la cui esposizione esistente dichiarata non deve mai essere superiore rispetto alla richiesta di prestito effettuata;
- a soggetti che rivolgono all'operatore territoriale una richiesta di finanziamento congrua rispetto ad una **reale necessità (di carattere eccezionale e temporaneo)** propria o della propria famiglia e quindi tale da rappresentare un elemento migliorativo di vita per se o per la famiglia medesima;
- **esclusivamente** a soggetti capaci di produrre reddito e quindi aventi oggettive possibilità di restituzione del prestito e non a "lavoratori in nero", in quanto soggetti non in grado di dimostrare realmente le proprie entrate, né tantomeno la capacità effettiva di produrre reddito in modo continuativo;
- a soggetti che facciano richieste per interventi in cui il prestito sia **risolutivo** rispetto al problema, anche temporaneo, per il quale viene richiesto.

⁴ Per **lavoratore atipico** si intende una persona che svolge la propria attività con contratti di collaborazione (co.co.pro.), a partita IVA non iscritta ad albi, comunque a tempo determinato.

E' quest'ultimo il caso più frequentemente riscontrato in soggetti non intenzionati a saldare in via definitiva uno scoperto bancario o un indebitamento contratto a causa di carta revolving, senza così prospettare una **futura eventuale bancabilità del soggetto** stesso.

Il percorso che verrà attivato dall'operatore territoriale sarà il seguente:

- ascoltare le motivazioni espresse dal soggetto richiedente (effettivo stato di bisogno, serietà delle ragioni dell'indebitamento connesse allo stato di bisogno stesso);
- raccogliere le domande fissando più incontri ed effettuando più colloqui, al fine di stabilire un rapporto di conoscenza con il richiedente;
- valutare **attentamente** ed in modo oggettivo le **reali necessità** espresse dal richiedente;
- cercare di individuare le caratteristiche personali e, ove presenti, il tipo di lavoro svolto e le competenze professionali del soggetto richiedente;

L'assistenza tecnica verterà sui seguenti punti:

- valutare l'effettiva capacità di produrre il reddito necessario per la restituzione del prestito;
- valutare il **carattere risolutivo** dell'intervento richiesto;
- valutare la **legalità** della motivazione della richiesta di prestito. A tal proposito intendiamo fare riferimento a casi riscontrati nella scorrettezza dell'uso di denaro pubblico per restituire soldi a usurai, pagare imposte pubbliche, canoni erariali, tasse di possesso (IRPEF, AMA, bolli auto);
- raccolta della documentazione necessaria a giustificare l'erogazione del prestito richiesto, da allegare alla domanda stessa: fotocopie dei documenti d'identità, buste paga, CUD e estratti di c/c degli ultimi tre mesi, ove presenti, bollette per le relative utenze, documentazioni relative alle esposizioni con finanziarie, preventivi medici o di altro genere secondo il tipo di spesa che si dovrà affrontare;
- eventuale indicazione al potenziale beneficiario della possibilità di effettuare un RID bancario per facilitare il pagamento delle rate mensili, senza essere costretti a recarsi personalmente ogni mese in banca per adempiere ad ogni scadenza .



3. ASSE "C"

L'intervento rientrante in quest'ultimo asse riguarda le persone ritenute "non bancabili" a causa di procedimenti penali, anche in corso.

Infatti la difficoltà di accesso al credito ordinario per i detenuti e gli ex detenuti⁵(considerando tali solo coloro che sono liberi da non più di 24 mesi) è evidente.

In questo asse, per motivi sociali, si evidenzia l'azione di sostegno per i soggetti deboli sul mercato in coerenza con politiche volte al superamento delle differenze e a promuovere comportamenti equi, puntando altresì, come fine ultimo, ad una **responsabilizzazione dei soggetti richiedenti**.


Nel caso in cui il richiedente intenda costituire una nuova impresa sarà particolarmente premiante l'"**idea di impresa**" presentata dal potenziale beneficiario. In questo caso la sua domanda passerà nell'asse A.

Inoltre, per i conviventi, familiari e non, delle persone sottoposte a detenzione, il microcredito può presentare un efficace aiuto economico di fronte a difficoltà e ritardi nei pagamenti verificatisi a causa del venir meno dell'unico soggetto "produttore di reddito".


Il microcredito può essere erogato:

- a soggetti che facciano richieste coerenti rispetto allo spirito della L.R. 10/2006;
- a soggetti in esecuzione penale, ad ex detenuti in libertà da un periodo non superiore a 2 anni, ai loro conviventi, familiari e non;
- a soggetti residenti nel territorio della Regione Lazio;
- a tutti gli stranieri aventi le caratteristiche suindicate e che siano in possesso di regolare carta o permesso di soggiorno.
- a soggetti la cui esposizione esistente dichiarata non deve mai essere superiore rispetto alla richiesta di prestito effettuata;
- a soggetti che rivolgano all'operatore territoriale una richiesta di finanziamento congrua rispetto ad una **reale necessità (di carattere eccezionale e temporaneo)** propria o della propria famiglia e quindi tale da rappresentare un elemento migliorativo di vita per se o per la famiglia medesima;

⁵ Per detenuti si intendono anche le persone in stato di detenzione che beneficiano dei permessi ex Art. 21 O.P. ovvero della semilibertà.

- 
- **esclusivamente** a soggetti capaci di produrre reddito e quindi aventi oggettive possibilità di restituzione del prestito e non a “lavoratori in nero”, in quanto soggetti non in grado di dimostrare realmente le proprie entrate, né tantomeno la capacità effettiva di produrre reddito in modo continuativo;
 - a soggetti che facciano richieste per interventi in cui il prestito sia **risolutivo** rispetto al problema, anche temporaneo, per il quale viene richiesto.
 - a soggetti richiedenti affidabili (da valutarsi caso per caso);

Nel caso di soggetti richiedenti rientranti nell'Asse A, il microcredito può essere concesso:

- a soggetti che intendono svolgere la propria attività di impresa nel territorio della Regione Lazio;
 - tenendo conto, ove sia presente, della coerenza tra profilo professionale e attività d'impresa;
 - valutando l'esistenza dell'opportunità di mercato;
 - valutando l'esistenza di congruità tecnica ed economica degli investimenti;
 - ove sia presente la redditività economica dell'iniziativa e quindi l'esistenza dei presupposti per la restituzione del prestito.
- 

Per tutti gli operatori territoriali, a prescindere dall'applicazione di ogni asse di intervento, è opportuno seguire tenere conto dei seguenti criteri generali:

CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI

ASSE A

Importo minimo= 5.000 EURO

Importo massimo= 20.000 EURO

Durata= Da 36 a 84 mesi, con i primi tre mesi di preammortamento

Periodicità delle rate = Mensile

Tasso d'interesse= 1%

Erogazione= Copertura diretta, tramite Istituto di Credito, delle situazioni debitorie indicate dai beneficiari, pagamento diretto di investimenti e spese di gestione.

NON VIENE CONCESSA, IN NESSUN CASO, LIQUIDITÀ.



ASSE B e C

Importo minimo= 1.000 EURO

Importo massimo= 10.000 EURO

Durata= Non superiore a 36, con i primi tre mesi di preammortamento

Periodicità delle rate = Mensile

Tasso d'interesse= 1%

Erogazione= Copertura diretta, tramite Istituto di Credito, delle situazioni debitorie indicate dai beneficiari e pagamento diretto delle spese approvate in sede di istruttoria

NON VIENE CONCESSA, IN NESSUN CASO, LIQUIDITÀ.

Infine, sono richieste a tutti gli operatori territoriali, a prescindere dall'applicazione di ogni asse di intervento, le seguenti linee comportamentali:

- **Disponibilità:** incontrare i probabili beneficiari entro dieci giorni dal loro primo contatto;
- **Vicinanza:** proporre al richiedente lo sportello territorialmente più comodo da raggiungere;

- **Solidarietà:** essere a disposizione del richiedente per ogni chiarimento, sia nella fase di valutazione riguardante l'erogazione, sia nella fase di accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio della restituzione;
- **Qualità:** prestare un'assistenza obiettiva e professionale cercando di comprendere le effettive motivazioni alla base della richiesta di prestito;
- **Confidenzialità:** stabilire un rapporto di vicinanza con il richiedente impegnandosi a mantenere confidenziali i dati trattati.




Il Direttore della Direzione Regionale
Economia e Finanze